



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 83 del 31/01/2026

Oggetto: CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA E L'ASL VCO DI OMEGNA PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA IN CHIRURGIA VASCOLARE PRESSO I PRESID OSPEDALIERI DELL'ASL VCO

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

premessato che, in vista dell'approssimarsi della scadenza dei rapporti convenzionali in essere al 31/12/2025, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, con nota prot. 69702 del 16/10/2025, ha chiesto al Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola (nel prosieguo "SOC DSO") di valutare, in base alle necessità rilevate, le convenzioni da rinnovare o da attivare;

richiamata la deliberazione n. 552 del 10/07/2024 con la quale era stata approvata fino al 31/12/2025, la convenzione con AOU Maggiore della Carità di Novara per prestazioni di consulenza in chirurgia vascolare presso i Presidi Ospedalieri dell'ASL VCO (rif. Allegato C alla delibera);

rilevato che il Direttore della SOC DSO, al fine del completamento delle competenze specialistiche all'interno dell'ASL VCO, che non dispone di proprie risorse specifiche, ha trasmesso alla SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni la nota prot. 73076 del 29/10/2025 chiedendo il rinnovo, per il biennio 2026/2027, della convenzione sopra richiamata, alle medesime condizioni in essere al 31/12/2025;

dato atto che, alla luce di quanto sopra, la SOS Libera Professione – Ufficio Convenzioni con nota prot. n. 75227 del 05/11/2025 ha chiesto all'AOU Maggiore della Carità di Novara la disponibilità a rinnovare, con decorrenza dal 01/01/2026 e fino al 31/12/2027, l'accordo convenzionale per prestazioni di consulenza in chirurgia vascolare presso i Presidi Ospedalieri dell'ASL VCO, alle medesime condizioni previste dal precedente accordo, che prevede un accesso settimanale della durata di quattro ore circa;

considerato che, al fine di ottimizzare l'iter procedurale, in allegato alla richiesta di convenzionamento, è stata trasmessa anche la bozza di disciplinare per la condivisione del testo;

preso atto che, con comunicazione mail acquisita al protocollo aziendale n. 3446 del 19/01/2026, l'AOU Maggiore della Carità di Novara ha confermato la propria disponibilità a fornire le prestazioni di consulenza in chirurgia vascolare presso i Presidi Ospedalieri dell'ASL VCO, approvando il disciplinare di convenzione nella formulazione di cui al documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

dato atto che, come comunicato dalla SOC DSO con nota prot. 69702/25, la convenzione oggetto del presente deliberato determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:



ESERCIZIO	PERIODO DI RIFERIMENTO	GESTORE (nr. e acronimo)	CONTO	COMMESSA (ex sub 14)	IMPEGNO DI SPESA
Anno 2026	Dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST22_ASA	C250490B	2026/241	€ 28.000,00
Anno 2027	Dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST22_ASA	C250490B	2027/.....	€ 28.000,00

PROPONE

di stipulare la convenzione con l'AOU Maggiore della Carità di Novara per prestazioni di consulenza in chirurgia vascolare presso i Presidi Ospedalieri dell'ASL VCO, da rendersi fuori orario di servizio, con un impegno di un accesso settimanale della durata di quattro ore circa;

di dare atto che:

- la convenzione ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2027;
- le condizioni normo-economiche pattuite sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. AL01);
- i rapporti eventualmente intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;
- il presente atto determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

ESERCIZIO	PERIODO DI RIFERIMENTO	GESTORE (nr. e acronimo)	CONTO	COMMESSA (ex sub 14)	IMPEGNO DI SPESA
Anno 2026	Dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST22_ASA	C250490B	2026/241	€ 28.000,00
Anno 2027	Dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST22_ASA	C250490B	2027/.....	€. 28.000,00

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA



1) di stipulare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, la convenzione con l'AOU Maggiore della Carità di Novara per prestazioni di consulenza in chirurgia vascolare presso i Presidi Ospedalieri dell'ASL VCO, da rendersi fuori orario di servizio, con un impegno di un accesso settimanale della durata di quattro ore circa;

2) di dare atto che:

- la convenzione ha validità dal 01/01/2026 al 31/12/2027;
- le condizioni normo-economiche pattuite sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. AL01);
- i rapporti eventualmente intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;
- il presente atto determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

ESERCIZIO	PERIODO DI RIFERIMENTO	GESTORE (nr. e acronimo)	CONTO	COMMESSA (ex sub 14)	IMPEGNO DI SPESA
Anno 2026	Dal 01/01/2026 al 31/12/2026	GEST22_ASA	C250490B	2026/241	€ 28.000,00
Anno 2027	Dal 01/01/2027 al 31/12/2027	GEST22_ASA	C250490B	2027/.....	€ 28.000,00

3) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola e alla SOC Direzione delle Professioni Sanitarie gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

4) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017, modificato con delibere n. 65 del 28.01.2020 e n. 555 del 25/06/2025;

5) di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 10 del 24 gennaio 1995.

	CONVENZIONE TRA AOU MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA E L' ASL	
	VCO DI OMEGNA PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA IN CHIRURGIA	
	VASCOLARE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASL VCO	
	TRA	
	L'AOU NO Maggiore della Carità di Novara (di seguito denominata AOU NO), C.F. e	
	P.IVA n. 01521330033, con sede in Novara, C.so Mazzini n. 18, rappresentata dal Direttore	
	della S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio avv. Lorenzo Giudice, all'uopo	
	delegato	
	E	
	l'Azienda Sanitaria Locale VCO (d'ora in poi denominata ASL VCO), C.F. e P.I. n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria Maria Priolo, Direttore della	
	SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
	approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con	
	delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1	
	L'AOU NO si impegna ad assicurare prestazioni di consulenza chirurgico-vascolare di II	
	livello, previa richiesta degli specialisti ospedalieri ed ambulatoriali interni, in favore dei	
	pazienti ricoverati ed ambulatoriali presso i presidi ospedalieri dell'ASL VCO.	
	L'attività di consulenza sarà svolta mediante visite specialistiche ed attività chirurgica.	
	ART. 2	
	Le prestazioni, oggetto della presente convenzione, sono erogate per finalità di interesse	
	pubblico, presso le strutture ospedaliere dell'ASL VCO.	
	ART. 3	
	1	

	L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta dal personale medico afferente alla S.C. Chirurgia	
	Vascolare dell'AOU NO, al di fuori dell'orario di servizio dovuto presso l'Azienda di	
	appartenenza, con modalità e termini tali da non pregiudicare l'attività istituzionale, tenuto	
	conto delle pause obbligatorie di riposo, disciplinate dalla Legge n. 161/2014, dall'art. 27	
	comma 17 del CCNL del 23.01.2024 – Area Sanità, il cui rispetto è in capo ai professionisti	
	che aderiscono alla convenzione,	
	mediante:	
	▪ un accesso settimanale della durata di quattro ore circa.	
	L'attività del personale medico consulente, oggetto della presente convenzione, dovrà essere	
	svolta come da intese che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri	
	dell'AOU NO ed il Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di	
	Verbania e Domodossola.	
	Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale	
	sopraggiunta impossibilità a rispettare il calendario previsto, al fine di consentire il	
	tempestivo avvio di idonee contromisure organizzative.	
	Gli accessi dovranno, comunque, risultare debitamente documentati per la successiva	
	rendicontazione.	
	Le ore effettuate saranno controllate e controfirmate dal Direttore della S.O.C Direzione	
	Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola.	
	ART. 4	
	L'ASL VCO corrisponderà all'AOU NO, con cadenza mensile, i seguenti compensi:	
	- l'indennità oraria di € 80,00 (ottanta/00).	
	- rimborso del tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede di consulenza nella	
	misura del 50% del compenso orario;	
	2	

	- rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alla normativa vigente, che dovrà	
	comprendere anche le spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il	
	ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse, per il quale deve essere prodotta	
	idonea documentazione;	
	- rimborso dell'Irap nella misura dell'8,5% del compenso spettante al personale medico	
	consulente.	
	Il compenso per le attività di cui sopra sarà attribuito al Consulente dopo aver operato le	
	ritenute di legge.	
	La presente convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 91, comma 2, lett. a) del vigente CCNL	
	del Comparto della Dirigenza Sanitaria che, al comma 3, prevede che il compenso affluisca	
	all'azienda la quale provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto. Non trova	
	applicazione invece la trattenuta del 5% per Fondo Balduzzi.	
	ART. 5	
	L'ASL VCO trasmetterà alla fine di ogni mese all'AOU NO attestazione degli accessi	
	effettuati con l'indicazione dei relativi giorni ed ore effettuate, sulla base dei quali l'AOU	
	NO provvederà ad emettere regolare fattura, che sarà liquidata entro sessanta giorni dalla	
	data di ricevimento della stessa.	
	ART. 6	
	La presente convenzione ha durata dal 01/01/2026 al 31/12/2027 . È fatta salva la possibilità	
	di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30	
	giorni. La convenzione può essere modificata, prorogata o rinnovata alla scadenza, previo	
	specifico accordo tra le parti contraenti.	
	Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi	
	rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.	
	Fatte salve le disposizioni previste dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente	
	3	

	convenzione sarà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso di entrata in vigore di	
	nuove normative nazionali e/o regionali che ne impediscano la prosecuzione.	
	Non è previsto tacito rinnovo.	
	ART. 7	
	I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della	
	stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti presso gli interessati e	
	saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o	
	finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679	
	("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del	
	regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR)	
	l'ASL VCO, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7	
	del GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il	
	trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da questi ultimi ai fini e nell'ambito	
	dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione,	
	nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di	
	sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni agli stessi attribuite con la	
	presente convenzione.	
	ART. 8	
	L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura	
	assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai	
	consulenti esterni. L'ASL VCO provvederà inoltre alla copertura assicurativa per eventuali	
	infortuni che dovessero occorrere al personale medico consulente dipendente dell'AOU NO.	
	4	

	Resta esclusa la responsabilità per colpa grave, cui il professionista provvederà con apposita polizza assicurativa a proprio carico.	
	ART. 9	
	È fatto obbligo ai consulenti di osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO, adottato con deliberazione n. 718 del 27/08/2025, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 6.11.2012 di oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Il documento è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti" – Prevenzione della corruzione. L'AOU NO si impegna a comunicare ai propri dipendenti il suddetto obbligo.	
	ART. 10	
	Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.	
	ART. 11	
	In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente.	
	Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del 12/10/2004).	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.	
	Novara Omegna	
	5	

